



COMUNE DI GRADARA

Provincia di Pesaro-Urbino

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto N. 7 Del 05-03-2018

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di marzo alle ore 20:00, presso la sala del Consiglio Comunale.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

GASPERI FILIPPO	P	PRIOLI FELICE	P
LENTI THOMAS	P	CALESINI BARBARA	P
ALBERTINI MARIANGELA	A	GUERRINI LUIS MIGUEL	P
URBINATI CHIARA	P	VICHI JESSICA	P
DENTI ARIANNA	P	PETRELLA ANGELO	P
ROSSINI MARINO	P	FADI MARCELLO	P
MAMMARELLA FEDERICO	P		

Assegnati n. 13 In carica 13 Presenti 12 Assenti 1

Verificato il numero legale degli intervenuti,

- presiede il sig. PRIOLI FELICE nella sua qualità di Presidente;
- partecipa il Segretario Comunale Sig. AIUDI DOTT. GIUSEPPE
- vengono dal sig. Presidente nominati scrutatori i signori:

La seduta è Pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

VISTO l'art. 49 comma 1, del predetto decreto, in base al quale su ogni proposta di deliberazione devono essere richiesti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili degli uffici;

VISTI:

- il parere favorevole di regolarità tecnica;
- il parere favorevole di regolarità contabile concernenti il provvedimento in oggetto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale e, in particolare, gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'imposta municipale propria;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, così come convertito, con modificazioni, con la Legge n. 214 del 22.12.2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (I.M.U.) a partire dall'anno 2012;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal D.Lgs. 31.12.1992, n. 504;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che *ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;*

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014): 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

PRESO ATTO che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza dell'Ente è fissato entro la data stabilita per l'approvazione del Bilancio di Previsione, a norma dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;

VISTO il D.M. 29 novembre 2017, pubblicato sulla G.U. n.285 del 06/12/2017, con il quale il Ministro dell'Interno ha provveduto al "Differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali";

ACCERTATA inoltre l'ulteriore proroga del termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno 2018/2020, stabilita con D.M. 9 febbraio 2018, pubblicato nella G.U. n.38 del 15/02/2018, al 31 marzo 2018;

VISTO l'art. 1, comma 156, della Legge 296/2006, il quale modificando l'art. 6 del D.Lgs. 504/1992 e derogando implicitamente a quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, individua nel Consiglio Comunale l'organo competente a determinare le aliquote in materia di I.C.I., norma ora applicabile in materia di I.M.U.;

ATTESO che l'art. 13 del D.L. n. 201/2011 stabilisce che:

- l'aliquota base, pari allo 0,76% può essere modificata, in aumento o diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali (comma 6);

- l'aliquota ridotta, pari allo 0,40%, per l'abitazione principale e le relative pertinenze, può essere modificata, in aumento o diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali (comma 7);
- l'aliquota ridotta, pari allo 0,20%, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, può essere ridotta fino allo 0,1% (comma 8);

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29.05.2012 con la quale è stato approvato il regolamento e determinate le aliquote e detrazioni I.M.U;

VISTA, da ultimo, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 03/03/2017 con la quale sono state determinate le seguenti aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2017 come segue:

1) aliquote:

Aliquota ordinaria	
per tutte le categorie di immobili non incluse nelle sottostanti classificazioni, per le quali le aliquote vengono determinate come indicate al fianco di ciascuna di esse	0,96% (+0,20% dell'aliquota base stabilita per legge)
Fattispecie immobili	Aliquota
Abitazione principale Cat. A/1 - A/8 - A/9	0,40%
Abitazione e relativa pertinenza di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata.	(pari all'aliquota base stabilita per legge)
Abitazione principale e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado di parentela	0,76% (pari all'aliquota base stabilita per legge)

2) detrazioni

- Euro 200,00 per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1 - A/8 - A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze;

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, continuano ad essere applicabili e riguardano quanto di seguito specificato:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10)

E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli (si riportano solo le norme che interessano il Comune di Gradara) dal 2016 è stato ripristinato il criterio contenuto nella circolare n.9 del 14 luglio 1993, quindi i terreni agricoli sono soggetti a tassazione. L'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli relativamente alle due fattispecie di seguito indicate:

a) terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;

- Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli (anziché 75);

- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53) Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);

- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

RICHIAMATO l'art. 1, comma 37, lett. A) della legge 27.12.2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018) pubblicata sul supplemento ordinario n.62 della Gazzetta Ufficiale n.302 del 29/12/2017, che prevede la proroga del blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2018, già istituito dal 2016 modificando l'art.1, comma 26, della Legge di Stabilità 2016 (208/2015); non rientra nel blocco solo la tassa rifiuti (TARI) il cui gettito serve a coprire integralmente il costo del servizio di smaltimento rifiuti, e l'imposta di soggiorno;

CONSIDERATO che:

- l'Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e l'assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati dallo Statuto;
- nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire l'equilibrio di bilancio;

VALUTATE le esigenze di bilancio per il triennio 2018-2020 e ritenuto pertanto di dover confermare, anche per l'anno 2018 le medesime aliquote e detrazioni deliberate per l'anno 2017;

PROPONE

- 1) Di confermare per l'anno 2018, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l'anno 2017 con atto consiliare n. 5 del 03.03.2017;
- 2) Di determinare per effetto di quanto sopra le aliquote 2018 come segue:

Aliquota ordinaria	
per tutte le categorie di immobili non incluse nelle sottostanti classificazioni, per le quali le aliquote vengono determinate come indicate al fianco di ciascuna di esse	0,96% (+0,20% dell'aliquota base stabilita per legge)
Fattispecie immobili	
Abitazione principale Cat. A/1 – A/8 – A/9	0,40%
Abitazione e relativa pertinenza di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata.	(pari all'aliquota base stabilita per legge)
Abitazione principale e relative pertinenze aventi le caratteristiche previste dall'art. 1 comma 10 della legge di stabilita' 2016 (legge n. 208 del 28/12/2015).	0,76% (pari all'aliquota base stabilita per legge)

- 3) Di **determinare, per effetto di quanto disposto al punto 1, per l'anno 2018 le detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) come segue:

- Euro 200,00 per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1 – A/8 – A/9, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze;

- 4) Di dare atto che non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU):

- gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);

- i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;

- i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;

- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D. Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

5) Di dare atto che il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) ha assimilato all'abitazione principale gli immobili posseduti dai seguenti soggetti che pertanto risultano, dal 1° gennaio 2014, non soggetti all'IMU:

- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

6) Di dare atto che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente

nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22.1.2004, n. 42;

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU;

Per godere del beneficio i soggetti passivi indicati nel presente punto 6) devono attestare il possesso dei requisiti mediante il modello di dichiarazione IMU di cui all'art. 9, comma 6, del decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23;

7) Di dare atto che l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% (riduzione del 25%):

- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

8) Di dare atto che l'art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, conv. con modificaz. con L. 124/2013, ha disposto l'esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);

9) Di dare massima pubblicità delle aliquote e delle detrazioni nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione e modulistica sul sito web istituzionale del Comune;

10) Di dare atto che le aliquote e detrazioni così come stabilite con il presente atto decorrono dal 1° gennaio 2018;

11) Di precisare che le aliquote e le detrazioni d'imposta come sopra determinate contribuiranno ad assicurare l'equilibrio del bilancio di previsione finanziario 2018-2020;

12) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell'art.13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, convertito con modificazioni in legge n.214 del 22/12/2011, entro il termine di cui all'art.52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

13) Di dichiarare la presente proposta di delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione;
VISTI i pareri del Responsabile del Settore Contabile circa la regolarità tecnica e contabile;
Sentita la relazione dell'Assessore Rossini Marino consigliere ed i vari interventi dei consiglieri interamente riportati nel CD depositato agli atti;
Il Presidente pone a votazione la proposta di deliberazione,

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti e votanti (compreso il Sindaco)

Favorevoli n. 8
Astenuiti n. 4 (Guerrini, Vichi, Petrella, Fadi)

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra.

Inoltre con votazione espressa per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti e votanti (compreso il Sindaco):

Favorevoli n. 8
Astenuiti n. 4 (Guerrini, Vichi, Petrella, Fadi)

D I C H I A R A

Il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE

Mongaretto Rag. Fabio

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile art. 49 comma 1 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE

Mongaretto Rag. Fabio

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to PRIOLI FELICE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to AIUDI DOTT. GIUSEPPE

N. reg. 246

li 10-03-18

La presente deliberazione viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio informatico di questo Comune .

IL RESPONSABILE
Rag. Gerboni Maria Assunta

Per copia conforme all'originale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Gerboni Maria Assunta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

[X] La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio informatico per quindici giorni consecutivi dal 10-03-18 al 25-03-18

li

IL SEGRETARIO COMUNALE
AIUDI DOTT. GIUSEPPE